

**CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
Elezioni 2013**

Candidature

Candidature a Consigliere regionale

Gli iscritti all'albo possono, per sezione di appartenenza, candidarsi a consigliere regionale. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento disciplinare sono incompatibili con l'assunzione della carica di consigliere le sanzioni della censura, della sospensione e della radiazione dall'albo.

Le candidature devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 agosto 2013.

Le candidature devono essere presentate, debitamente sottoscritte, tramite:

- servizio postale in plico chiuso raccomandato,
- proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (indirizzata a croas.lombardia@pec.it)
- fax (02 86457059)
- personalmente presso l'Ufficio di Segreteria

allegando copia del documento di identità del candidato

Le candidature possono essere indicate anche in una lista sottoscritta da ciascuno dei nominativi degli interessati con allegata copia del relativo documento di identità.

Il Consiglio uscente assicura l'idonea diffusione delle candidature, mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine e presso il seggio, per l'intera durata delle elezioni.

Candidature a Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è eletto fra i candidati iscritti al registro dei Revisori contabili

Le candidature saranno consultabili sul sito internet dell'Ordine (www.ordineas lombardia.it) a decorrere dal giorno 23 agosto 2013-pomeriggio.

Numero dei mandati elettorali per i consiglieri regionali

L'art. 2, comma 4 *septies* del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. milleproroghe), introdotto in sede di conversione in legge, che dispone: "4-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi".

1.2. Quest'ultima disposizione introduce un regime eccezionale in deroga alla regola generale del limite dei due mandati consecutivi, stabilendo che, solo per i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2011 n. 10 (e cioè alla data del 27 febbraio 2011), il limite di eleggibilità è esteso a tre mandati consecutivi. Ne consegue che coloro che rivestivano la carica di consigliere alla data indicata possono godere di un regime più favorevole nei termini indicati.